

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
(MESSINA)

REGOLAMENTO D'USO AREA DI SGAMBATURA CANI

ART. 1

Il Comune di S. Stefano di Camastra ha realizzato un' area di sgambatura cani all'interno della particella 1028 fg. 2. individuata nell'allegata planimetria.
In detta area gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre liberamente, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.
Per dette aree di sgambatura, vige il seguente regolamento d'uso.
L'area di sgambatura cani di nuova realizzazione, oltre a sottostare al presente regolamento d'uso, possiede i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

ART. 2

L'accesso all' area è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura dell' area al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura della stessa per validi motivi.

ART. 3

L'area di sgambatura cani è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.
Ogni proprietario/detentore può condurre nell'area un massimo di due cani per volta.

ART. 4

I cani, devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5

E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.
E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.

ART. 6

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dall'area di sgambatura di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida e applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.

ART. 7

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui al c. 4 art. 1 ordinanza Ministeriale 03.03.2009, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.

ART. 8

L'igiene delle relative aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/detentori. Le deiezioni devono essere quindi immediatamente raccolte dai conduttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno dell'area.

ART. 9

I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

ART. 10

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

ART. 11

Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento che esalti l'aggressività del cane, salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali.

ART. 12

Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

ART. 13

È vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.

ART. 14

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

ART. 15

Per le violazioni al presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa ai sensi del TUEL - Dlgs 267/2000, art. 7 bis.

ART. 16


Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa.




COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Individuazione area sgambatura cani

Planimetria Generale su base PRG / scala 1:1000



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Individuazione area sgambatura cani



Planimetria / scala 1:200

il
e
e
o
e
o
li
in
ea
Le
ale
me
me
rità
di
co